

RG 44161/2016



TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44161 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

[REDACTED], nato in NIGERIA, [REDACTED] (C.F. NNHRE104M172555N) (CGI 041471N),
rappresentato e difeso dall'avv. PITORRI IACOPO MARIA

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO
STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- convenuto -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato telematicamente in data 07.06.2016 [REDACTED], cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento emesso in data 03.05.2016 e notificato in data 23.05.2016 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della

Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

Il ricorrente, innanzi alla Commissione territoriale, ha dichiarato che era originario di Benin City, nell’Edo State e di essere stato costretto a lasciare la Nigeria per problemi familiari; ha anche affermato di aver iniziato ad interessarsi a relazioni sentimentali con gli uomini e per questa ragione ha dichiarato di temere per la propria incolumità nel suo paese di origine.

Orbene, il racconto riferito non integra alcuna delle ipotesi per il riconoscimento dello status di rifugiato, nella parte relativa ai contrasti familiari e non appare credibile, in quanto estremamente generico, nella parte in cui ha sostenuto di interessarsi a rapporti sentimentali con uomini.

Il d.lgs. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria; l’art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

La Nigeria è interessata da un clima di violenza generalizzata che mette a serio rischio l’incolumità dei civili.

Il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari esteri così rappresenta la situazione della sicurezza nel paese:

“In considerazione dell’attuale situazione di sicurezza in Nigeria si raccomanda di limitare allo stretto necessario i viaggi nel Paese e si sconsigliano assolutamente i



viaggi nel Nord Est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa) a causa della attività del gruppo terroristico di Boko Haram.

Sempre per motivi legati alla sicurezza, si suggerisce di limitare allo stretto necessario i viaggi nei seguenti Stati nigeriani: Bauchi, Gombe, Città di Kano, le aree costiere del Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom e dello Stato del Cross River, oltre che nello Stato di Zamfara nei 20km prima del confine con il Niger. In tali aree, infatti, permane molto elevato il rischio di atti terroristici o di rapimenti a danno di stranieri.

Va tuttavia segnalato che ad inizio settembre le forze di polizia hanno lanciato l'allarme secondo cui Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel Nord-Est del Paese, starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all'intero Paese, compresa la città di Lagos, come conseguenza dei piu' recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo i miliziani di Boko Haram a cercare rifugio al di fuori dei tradizionali territori di confronto.

Sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba suicidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kano, Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe. Centinaia le vittime.

Nelle valutazioni diffuse da queste autorità gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque, ed i maggiori centri urbani possono rappresentare un bersaglio privilegiato. Si consiglia pertanto di evitare i luoghi affollati. In passato, attentati hanno colpito anche i luoghi di culto, centri commerciali e altri luoghi pubblici affollati come mercati e stazioni degli autobus.

Si raccomanda la massima vigilanza ed attenzione agli aspetti di sicurezza in ogni circostanza e comunque prima di effettuare qualsivoglia visita nel Paese o spostamento interno. Per quanto riguarda i voli interni, si suggerisce di evitare compagnie locali di non comprovata affidabilità e standard internazionali riconosciuti.

Si segnala altresì che in tutta la Nigeria è molto elevato il rischio di sequestri di persona con finalità terroristiche o di riscatto, questi ultimi in particolare nel Sud del Paese, in taluni casi conclusi tragicamente.



Nel centro sud e sud est del Paese, in particolare nel Delta del Niger, si segnala un'elevata attività criminale rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore e di imbarcazioni commerciali e civili."

Il rapporto di Amnesty International 2014-2015 rappresenta una situazione preoccupante che investe non solo il nord della Nigeria:

"Gli attacchi violenti del gruppo armato Boko haram contro obiettivi governativi e civili sono andati intensificandosi durante l'anno. Da luglio in poi, Boko haram ha preso e occupato oltre 20 città 92 nell'intero territorio degli stati di Adamawa, Borno e Yobe, prendendo di mira e uccidendo migliaia di civili nelle città del nord-est del paese, nelle zone che erano cadute sotto il suo controllo, e in attentati dinamitardi compiuti nell'intera nazione. Durante gli attacchi alle città, Boko haram ha spesso rapito giovani donne e bambine, compreso un gruppo di 276 ragazze nella città di Chibok, ad aprile. Boko haram ha costretto donne e ragazze rapite a sposare uomini reclutati con la forza e ha torturato le persone sotto il suo controllo che avevano violato le regole imposte dal gruppo armato. Ha inoltre saccheggiato mercati, negozi e abitazioni private e preso deliberatamente di mira scuole e altri edifici civili. Alcune di queste azioni hanno costituito crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Le autorità non hanno provveduto a indagare opportunamente sulle uccisioni e sui rapimenti, ad assicurarne alla giustizia i perpetratori o a impedire ulteriori attacchi. Il 25 febbraio, almeno 43 persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco da uomini armati di Boko haram in un attacco a una scuola di Buni Yadi, nello stato di Yobe. Tra le vittime dell'attacco c'erano molti studenti. Il 14 aprile e il 1° maggio, Boko haram ha fatto esplodere due autobombe a Nyanya, una località alla periferia della capitale Abuja, uccidendo più di 70 persone nel primo attentato e 19 nel secondo, con oltre 60 persone rimaste ferite. Sempre il 14 aprile, 276 ragazze sono state rapite da Boko haram mentre si trovavano nella scuola secondaria femminile statale di Chibok, nello stato di Borno. Le forze di sicurezza nigeriane erano state avvertite quattro ore prima dell'imminente attacco a Chibok ma non erano intervenute. Il 5 maggio, Boko haram ha ucciso almeno 393 persone in un attacco a Gamborou, nello stato di Borno. La stragrande maggioranza delle vittime erano civili. Boko haram ha bruciato bancarelle del mercato, veicoli e abitazioni private e negozi situati nelle vicinanze. Il 6 agosto, Boko haram ha

conquistato la città di Gwoza, uccidendo almeno 600 civili; anche se diverse parlavano di un numero di vittime superiore.

Boko haram ha attaccato e conquistato la città di Bama il 1° settembre, uccidendo oltre 50 civili. Secondo testimoni oculari, il gruppo ha fatto prigionieri almeno 300 uomini, in seguito uccisi, e costretto 30 donne a sposare i propri membri. Il 28 novembre, tre bombe sono esplose davanti a una moschea nella città di Kano e uomini armati, sospettati di essere combattenti di Boko haram, hanno sparato sulla folla. Nell'attacco sono morte almeno 81 persone. Boko haram ha ucciso 24 persone e rapito più di 110 bambini e giovani donne e uomini, in due attacchi compiuti contro il villaggio di Gumsuri, il 12 e 14 dicembre.

In molte parti del paese si sono verificati episodi di violenza tra le varie comunità, in particolare nella regione centrale del Middle Belt della Nigeria. La Ngo International Crisis Group (Icg) ha calcolato che, tra gennaio e luglio, nel contesto delle violenze tra le varie comunità negli stati di Kaduna, Katsina, Plateau, Zamfara, Taraba, Nasarawa e Benue, erano rimaste uccise oltre 900 persone. Il 14 e 15 marzo, uomini armati ritenuti pastori fulani hanno ucciso circa 200 persone in tre villaggi dello stato di Kaduna. Circa altre 200 persone sono state uccise nell'arco di due giorni ad aprile, nel corso di scontri tra uomini armati e gruppi di vigilantes locali a Unguwar Galadima, nello stato di Zamfara. Ad agosto, almeno 60 persone sono morte nei combattimenti tra pastori fulani e contadini eggon, nello stato di Nasawara. In un altro episodio verificatosi nell'area a novembre, almeno 40 persone hanno perso la vita nel corso di scontri per un appezzamento di terra tra i gruppi etnici eggon e gwadara. Ad aprile, ad Andoyaku, nello stato di Taraba, 25 persone sono morte dopo che il loro villaggio era stato attaccato e interamente bruciato. ”

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese e dimostrano il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona.

In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.



Inoltre, il concetto di “conflitto locale”, di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d’ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all’incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

L’omessa produzione del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e di una nuova istanza sottoscritta dalla parte personalmente, [REDACTED]

[REDACTED] in beneficio del padre [REDACTED] della [REDACTED]

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della condizione delle parti per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l’art.702 bis c.p.c, così dispone:

riconosce a [REDACTED] la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il giorno 19/09/2017.

IL GIUDICE

[REDACTED]

